

COMUNE DI GRUMO NEVANO
(Provincia di Napoli)

~~COPIA/ORIGINALE~~ DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 8

Categoria I Classe VIII

OGGETTO: Art. 28 CCNL 14.09.2000. Richiesta rimborso spese legali ex dip. Chiacchio Giovanni sentenza Tribunale di Napoli n. 10001/07. Provvedimenti.

L'anno 2017 il giorno 13 del mese di **gennaio** alle ore 12,30 nel Comune suddetto e nella Casa comunale.

A seguito di regolare avviso si è riunita la Giunta comunale, con l'intervento dei signori:

componenti	P	A	componenti	P	A
1. Pietro Chiacchio – SINDACO	X		4. Carla Cimmino	X	
2. Carmine D'Aponte - VICESINDACO	X		5. Mario Lamanna	X	
3. Antonio Chiacchio		X	6. Rosa Bencivenga	X	

Riconosciuta legale l'adunanza, il Sindaco dott. **PIETRO CHIACCHIO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario comunale dott. **VITTORIO FERRANTE**:

LA GIUNTA

Vista l'allegata proposta deliberativa relativa all'oggetto;

Acquisiti sulla stessa i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi a norma dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenutala meritevole di approvazione;

A voti unanimi e palesi:

D E L I B E R A

di approvare l'allegata proposta relativa all'oggetto dando atto che, per l'effetto, il dispositivo della medesima è da intendersi qui integralmente riportato e trascritto;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Richiesta rimborso spese legali ex dip. Chiacchio Giovanni

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

Proponente: Assessore al Contenzioso dott.ssa Carla Cimmino.

Art. 28 CCNL 14/09/2000. Richiesta rimborso spese legali ex dip. Chiacchio Giovanni sentenza Tribunale di Napoli n. 10001/07. Provvedimenti.

Premesso che l'art. 28 del C.C.N.L. del 14/09/2000, disciplina la refusione delle spese legali ai propri dipendenti all'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale;

Che il medesimo art. 28, testualmente dispone che «l'Ente anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitti d'interessi, ogni onere di difesa sin dell'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento»;

Da tale assunto, anche sulla base di recenti pronunce da parte di Sezioni Regionali della Corte dei Conti, in via interpretativa si deve ritenere che l'assunzione a carico dell'Ente dell'onere relativo all'assistenza legale del dipendente non sia automatica, ma resti subordinata al verificarsi di una serie di presupposti e di valutazioni cui l'Ente è tenuto anche ai fini di una trasparente, efficace ed economica gestione delle risorse pubbliche.

Tali presupposti concernono:

- 1) L'esistenza di esigenze di tutela di interessi e di diritti facenti capo all'Ente pubblico;
- 2) L'assenza di dolo o colpa grave in capo al dipendente sottoposto a giudizio;
- 3) Stretta inerenza del procedimento giudiziario a fatti verificatosi nell'esercizio ed a causa della funzione esercitata o dell'ufficio rivestito dal dipendente pubblico, riconducibile quindi al rapporto di servizio e perciò imputabili direttamente all'Amministrazione nell'esercizio della sua attività istituzionale;
- 4) Assenza di un conflitto d'interesse tra il dipendente e l'Ente di appartenenza che permetta di procedere alla nomina del difensore di comune accordo tra le parti;
- 5) Proscioglimento del dipendente con la formula che escluda la materialità dei fatti e cioè sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste c/o non aver commesso il fatto.

Si aggiunga alle suesposte considerazioni, altresì, che se da un lato non può essere contestato il diritto al rimborso, dall'altro lato, le Amministrazioni devono verificare soprattutto la determinazione della misura del rimborso, che ha natura indennitaria e non risarcitoria, per cui non sussiste l'obbligo di reintegrare il patrimonio del dipendente mediante una prestazione equivalente, ma eseguire una prestazione pecuniaria determinata nel suo ammontare *ab origine*, che trova la sua determinazione propria nella fase della compartecipazione alla scelta del legale di comune gradimento tra Amministrazione e dipendente all'atto dell'apertura del procedimento giudiziario e su esplicita richiesta del dipendente stesso. Infatti la partecipazione dell'Ente, alla scelta del legale, ha lo scopo di indirizzare la stessa nel determinare l'ammontare dell'impegno finanziario dell'Ente nei confronti del dipendente, rapportandolo alle condizioni economiche e di bilancio dell'Ente al momento dell'assunzione di impegno spesa e sulla base del principio del contenimento della spesa.

Si ritiene, pertanto, sulla base di tale principio che l'Amministrazione, in assenza della preventiva intesa possa determinare il rimborso alla parte della spesa che la stessa avrebbe assunto ove la scelta fosse stata concordata (cosiddetto rimborso postumo).

Visto, adesso, la sentenza del Tribunale di Napoli n. 10001/07 del 27/11/2007, con la quale veniva assolto l'ex dipendente Chiacchio Giovanni, attualmente collocato a riposo, all'epoca comandante dei Vigili Urbani, dal reato di cui agli artt. 110 e 479 c.p. nonché del reato di cui agli artt. 81, 110 e 323 c.p., attualmente collocato a riposo, perché il fatto non sussiste, il quale era stato imputato di tali reati quale sua veste di dipendente pubblico, nello svolgimento delle funzioni di Comandante dei Vigili Urbani e quindi per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, fattispecie pertanto rientrante nelle previsioni nell'art. 28

C.C.N.L. del 14/09/2000 che regola il patrocinio legale dei dipendenti come richiamato in premessa;

Che, il suddetto ex dipendente ha più volte negli anni addietro sollecitato l'Ente affinché gli venissero rimborsate le spese legali sostenute per la sua difesa, da ultimo con nota prot. n. 10310 dell'11/09/2015 dell'Avv. Rosario Auletta che per conto del Sig. Chiacchio Giovanni sollecitava ultimamente l'Ente a provvedere al pagamento a favore dello stesso della somma di € 20.000,00 per prestazioni professionali a favore dell'Avv. Sorgente difensore del Sig. Chiacchio nel giudizio penale in oggetto;

Che, a seguito di vari incontri, con l'attuale Amministrazione, per addivenire ad un componimento della vertenza è stato convenuto con il Sig. Chiacchio Giovanni una riduzione dell'ammontare inizialmente richiesto per le suddette spese legali, nella somma complessiva di € 10.086,96 come da Fattura n°1 del 10/01/2017 trasmessa a nome dell'Avv. Sorgente Elisabetta, intestata al Sig. Chiacchio Giovanni per prestazioni professionali di difesa nel procedimento penale n.57652/02 conclusosi con sentenza n. 10001/07, somma richiesta e compatibile con la situazione contabile dell'Ente;

Ritenuto, pertanto, sussistere tutti i presupposti onde procedere al rimborso a favore del sig. Chiacchio Giovanni, ex dipendente comunale come concordato;

Tanto premesso:

PROPONE

Di procedere, previa acquisizione di regolare fattura quietanzata dal legale, al rimborso a favore dell'ex dip. Sig. Chiacchio Giovanni della somma di € 10.086,96 omnia comprensiva di tutti gli oneri di legge spettanti come da sentenza del Tribunale di Napoli n. 10001/07 di proscioglimento "perché il fatto non sussiste";

Dare atto che a seguito di tale rimborso, il sig. Chiacchio Giovanni non avrà null'altro a pretendere in merito all'oggetto che con il presente atto si intende definito;

Che la spesa trova copertura al cap. 3500 del PEG 2017;

Dare mandato al Responsabile Settore Contenzioso di procedere agli ulteriori atti di competenza per la relativa liquidazione delle somme, previo regolare impegno di spesa.

Grumo Nevano li, 13/01/2017

L'assessore al contenzioso
dott.ssa Carla Cimmino

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi del I comma dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Addi, 13/01/2017

Il Responsabile del VII° Settore Contenzioso

dott. Carlo Cirillo

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi del I comma dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Addi, 13/1/2017

Il Responsabile del Settore Finanziario

dott. Raffaele Campanile

prot. n. 3/2017 cap 35 Par

Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Pietro Chiacchio

f.to dott. Vittorio Ferrante

PER COPIA CONFORME: 17/01/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Vittorio Ferrante

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

- Che la presente deliberazione:

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 17/01/2017

viene comunicata con lettera prot. n. 438 in data 17/01/2017 ai Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13/01/2017

non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000);

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Vittorio Ferrante